



**COMUNE DI GIUSSANO**  
PROVINCIA DI MILANO

Art. 21

CRITERI E MODALITA'

PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI

ED AUSILI FINANZIARI NONCHE' PER LA ATTRIBUZIONE

DI VANTAGGI ECONOMICI

(art. 12 Legge 7 Agosto 1990, n. 241)



**Art. 1**

**OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Il Comune interviene con erogazioni economiche, nei limiti delle proprie risorse:

- a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturali, ricreative, artistiche, sportive e di promozione della occupazione locale;
- a favore di soggetti in stato di bisogno.

**SOSTEGNO DI ATTIVITA' DI RILEVANZA SOCIALE, CULTURALI, RICREATIVE, ARTISTICHE, SPORTIVE E DI PROMOZIONE DELLA OCCUPAZIONE LOCALE****1. Destinatari dell'intervento**

Possono ricevere contributi, sussidi, vantaggi economici, comunque attribuiti, Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune e non, comunque operanti nello stesso, con iniziative idonee a favorirne lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo o sportivo, nonchè gli organismi o Enti aventi quale scopo lo sviluppo delle attività produttive ed occupazioni locali.

**2. Tipologia e modalità dell'intervento**

Gli interventi del Comune possono essere ordinari e straordinari.

**3. Gli interventi ordinari consistono nella assegnazione di contributi a sostegno della attività ordinaria dell'Ente o Associazione richiedente.**

La richiesta di contributi ordinari dovrà essere presentata entro il 30 settembre dell'anno precedente per l'assegnazione nell'esercizio successivo e sarà corredata, a pena di esclusione, da copia semplice dello statuto e atto costitutivo dell'ente richiedente nonchè dal rendiconto delle iniziative attuate nell'anno e dal programma delle iniziative per l'anno successivo con la previsione dei relativi costi.

In casi particolari l'Amministrazione potrà consentire che, in luogo dello statuto ed atto costitutivo venga presentata dettagliata relazione, sottoscritta dai componenti l'organo direttivo, dalla quale risultino scopi e finalità della Associazione richiedente.

Il Comune delibera annualmente, dopo la approvazione del Bilancio, il piano di riparto delle somme stanziare nei relativi capitoli quali contributi ordinari.

Il piano di riparto viene redatto dalla Giunta Comunale tenendo conto:

- a) della caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
- b) del rendiconto delle attività dell'anno precedente nonchè della qualità delle iniziative realizzate;
- c) della quantità e qualità delle iniziative programmate nonchè del loro costo presunto.

I contributi ordinari potranno essere di entità diversa per i diversi richiedenti.

Il piano di riparto contenente la individuazione degli assegnatari e delle entità del contributo a ciascuno assegnato, viene comunicato a tutti i richiedenti.

La richiesta di assegnazione del contributo ordinario dovrà essere rinnovata anno per anno negli stessi termini e con la medesima documentazione richiesta per la prima istanza fatta eccezione per lo statuto ed atto costitutivo già presentati.

#### 4. Interventi straordinari

Gli interventi straordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell'Ente o Associazione richiedente.

La richiesta di assegnazione del contributo straordinario dovrà essere presentata alla Amministrazione Comunale almeno 2 mesi prima dello svolgimento della iniziativa e dovrà essere corredata:

- a) da una dettagliata relazione sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'Ente o l'Associazione intende perseguire e la capacità di promozione sociale, culturale, artistica, ricreativa o sportiva nei confronti della comunità locale;
- b) da una dettagliata previsione di spesa con l'indicazione delle risorse con le quali l'Ente richiedente intende farvi fronte.

La Giunta Comunale deciderà entro 30 giorni, tenendo conto delle risorse disponibili stanziare nel Bilancio Comunale, determinando l'entità del contributo e le modalità della sua erogazione.

In caso di più richieste in un determinato periodo di tempo, la Giunta Comunale stabilirà l'eventuale assegnazione del contributo e la sua entità, tenendo conto delle caratteristiche delle iniziative straordinarie programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale e al costo previsto.

#### 5. UTILIZZO DI IMMOBILI, STRUTTURE O BENI

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzanti.

Esso potrà essere ricorrente od occasionale e potrà essere concesso in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

La Giunta Comunale delibera sulle richieste tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale della attività svolta dai soggetti richiedenti nonché dagli scopi per i quali viene richiesto l'uso dei beni.

L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso dei beni di pubblica proprietà.

INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO

1. Assistenza economica di "minimo vitale"

Destinatari dell'intervento

Possono essere assistiti in relazione alle risorse del Comune i cittadini residenti nel Comune che versano in stato di bisogno o necessità.

Motivi di esclusione

- Reddito superiore al minimo vitale
- proprietà di beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare abitato dal nucleo stesso)
- esistenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 del Codice Civile modificato dall'art. 168 della Legge 151/75) e che di fatto vi provvedano

L'esistenza di persone civilmente obbligate agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile ed in grado di provvedere esclude di norma dalla fruizione degli interventi economici sia di carattere continuativo che straordinario.

In tal caso il Sindaco ha l'obbligo di convocare tali persone ed informarle dei rispettivi obblighi di legge.

Nel caso in cui gli obbligati al mantenimento, pur in condizione di provvedervi, si rifiutino o ritardino il proprio intervento, il Comune è autorizzato ad attivare la procedura per la esecuzione coattiva dell'obbligo da parte dei soggetti di cui sopra.

Nelle more della procedura predetta l'intervento è assicurato provvisoriamente dal Comune con facoltà di rivalsa sui soggetti obbligati.

2. Tipologia e modalità dell'intervento

Contributi mensili erogati con il criterio del "minimo vitale" ad integrazione del reddito.

L'intervento ordinario consiste nell'assicurare al soggetto in stato di bisogno o al nucleo familiare interessato l'integrazione del reddito percepito qualora questi non raggiunga il cosiddetto "minimo vitale".

Qualora il Servizio Sociale del Comune verifichi che il soggetto non sia in grado di gestire autonomamente i propri redditi in funzione delle reali necessità di vita propria e dei familiari a carico, l'assegno mensile può essere sostituito da:

- pagamento diretto di:
  - fatture o bollette di fatturazione di consumi di rete (gas, acqua, ENEL)
  - canoni di affitto
  - rette di frequenza alle scuole materne private

con eventuale delega alla riscossione del contributo all'Assistente Sociale del Comune.

- esonero totale o parziale del pagamento della retta posta a carico dell'utente per la fruizione dei servizi
- erogazione di buoni viveri per l'acquisto di generi alimentari.

Compete all'Assessorato ai Servizi Sociali individuare i beneficiari e proporre l'ammontare del contributo nonché le date di decorrenza e termine dell'erogazione.

Compete alla Giunta Comunale deliberare in merito verificando la disponibilità degli appositi stanziamenti.

Gli assegni di cui sopra saranno pagati dal Tesoriere comunale con cadenza mensile.

Alle eventuali revoche, sospensioni o qualsiasi altra variazione in ordine all'importo o alle modalità di pagamento provvede la Giunta Comunale con apposito provvedimento motivato.

### 3. Entità dell'intervento

L'entità del minimo vitale garantito viene stabilita e aggiornata annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

Qualora il nucleo familiare assistito sia composto da più persone, il calcolo del minimo vitale è fatto con il metodo "scalare", aggiungendo alla cifra stabilita per il capo famiglia quote proporzionalmente decrescenti nel modo che segue:

a) tabella per la applicazione del "minimo vitale" per l'anno 1991

capo famiglia	importo mensile determinato in misura pari a L. 400.000.=, pari all'80% del trattamento minimo del fondo lavoratori dipendenti (pens. minima INPS) risultante al 1° Gennaio 1991
2° membro	importo mensile pari al 75% di quello del capo famiglia
3° membro	importo mensile pari al 50% di quello del capo famiglia
4° membro	importo mensile pari al 25% di quello del capo famiglia
5° membro e successivi	importo mensile pari al 5% di quello del capo famiglia

b) a tale cifra vanno poi aggiunti:

- l'eventuale canone di affitto nella misura massima di L. 100.000.= mensili
- le spese condominiali e gas, acqua, ENEL solo se debitamente documentate e nella misura massima di L. 50.000.= mensili
- le spese documentate per la copertura di servizi o bisogni particolari non totalmente usufruibili presso strutture pubbliche, in presenza di soggetti portatori di handicap o di stato di malattia.

Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo da erogare va calcolato non soltanto il reddito effettivo del singolo o del nucleo familiare, ma anche l'eventuale gratuito o agevolato utilizzo di quei servizi sociali (asili nido, scuole materne, mensa comunale, assistenza domiciliare) che, consentendo un reale risparmio nella gestione familiare, danno luogo ad un reddito indiretto.

4. Procedimento per l'ammissione al contributo di assistenza economica "minimo vitale"

L'apertura del caso avviene in qualsiasi periodo dell'anno su domanda diretta dell'interessato o su proposta del Servizio Sociale.

La documentazione richiesta è di tipo anagrafico:

- stato di famiglia da acquisire d'ufficio ed eventuale verifica anagrafica da parte degli uffici comunali competenti.

di tipo economico:

- buste paga, certificati di pensione o rendite INAIL;
- documentazione comprovante eventuali erogazioni da parte del Ministero dell'Interno;
- ricevute di affitto e di utenze domestiche;
- certificato di disoccupazione per i componenti del nucleo familiare in età da lavoro;
- dichiarazione dei redditi o modulo equivalente.

Per i bisogni non compresi nel "minimo vitale" oltre alla suddetta documentazione è richiesta:

- documentazione delle spese da effettuarsi;
- cartelle cliniche o certificati medici attestanti le condizioni di salute per l'accesso a determinati servizi;
- prescrizioni mediche per particolari necessità.

Ogni utente, inoltre, dovrà presentare dichiarazione circa l'esistenza o meno di parenti tenuti agli alimenti e sulle loro condizioni economiche.

Per ogni richiesta l'Amministrazione del Comune potrà effettuare due diversi tipi di accertamento:

- diretto, con visita domiciliare da parte del Servizio Sociale del Comune
- indiretto, ogni qualvolta risultino elementi di contraddizione tra le dichiarazioni presentate e la condizione sociale che induttivamente si rileva.

L'accertamento indiretto consiste in:

- acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza della situazione economica del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, anche attraverso l'accesso agli Uffici Finanziari;
- accertamento dei redditi immobiliari del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, tramite gli Uffici competenti.

L'istruttoria delle pratiche prevede:

- esame preliminare della richiesta mediante analisi della documentazione prodotta ed acquisita;
- eventuale accertamento diretto sulla situazione economica e sociale del richiedente;
- accertamento circa le condizioni economiche dei parenti tenuti per legge agli alimenti;
- relazione del Servizio Sociale competente con progetto circa il tipo di intervento o contributo.

Sia i provvedimenti di ammissione che quelli di esclusione dall'assistenza vengono comunicati agli interessati motivando, in caso di non ammissione, la mancata corresponsione del contributo.

Su tutti i contributi erogati in forma continuativa il Servizio Sociale Comunale effettua verifiche periodiche al fine di accertare l'adeguatezza dell'intervento alle condizioni economiche dell'utente.

Il beneficiario è tenuto a rendere noto al competente Ufficio Comunale eventuali miglioramenti delle proprie condizioni economico-sociali successivamente intervenute all'erogazione del contributo assistenziale.

Art. 4

**INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO**

1. Il Comune può effettuare in qualsiasi periodo dell'anno interventi straordinari di natura economica a favore di soggetti in stato di bisogno nei casi di:
  - particolari necessità di natura sanitaria non previste dal Servizio Sanitario Nazionale (terapie particolari, protesi, diete, ricoveri in strutture sanitarie lontane dalla residenza);
  - sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi;
  - reinserimento nel tessuto sociale di persone emarginate;
  - altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta.

Per il procedimento per l'ammissione al contributo straordinario vedasi procedura attuata per l'erogazione di contributi economici di minimo vitale (Art. n. 3 punto 4 - pag. 6).

Il contributo straordinario può essere sostituito da altra forma indiretta di pagamento come nel caso dell'assegno mensile.

L'assegnazione del contributo straordinario è disposta con deliberazione della Giunta Comunale, sentito l'Assessore ai Servizi Sociali, sulla base di motivata proposta e relazione dell'Ufficio competente.

E' inoltre prevista l'erogazione di sussidi straordinari ed urgenti fino all'importo massimo di L. 200.000.= ciascuno, mediante ordinativi di pagamento all'Economo Comunale, su motivata iniziativa del Sindaco o dell'Assessore competente.

**RICOVERO ANZIANI O HANDICAPPATI IN STATO DI BISOGNO E FREQUENZA A CENTRI DIURNI**

Il Comune può intervenire nei casi di necessità di ricovero o di frequenza a Centri diurni di anziani o handicappati mediante pagamento totale ovvero integrazione delle rette di frequenza a centri diurni o di ricovero in case di cura o di riposo nei limiti delle risorse disponibili.

1. **Aventi diritto**

Hanno diritto a richiedere l'intervento del Comune gli anziani o handicappati il cui reddito accertato non consente il pagamento totale o parziale delle rette di frequenza a centri diurni o di ricovero in case di cura o di riposo.

2. **Motivi di esclusione**

Sono esclusi dal beneficio i soggetti il cui reddito accertato sia idoneo a consentire il pagamento delle rette di frequenza a centri diurni o di ricovero ovvero esistano soggetti obbligati al mantenimento il cui reddito sia sufficiente ad assicurare la prestazione economica di cui sopra.

3. **Tipologia e modalità dell'intervento**

L'intervento del Comune consiste nel pagamento a carattere continuativo della retta di frequenza al CD, di ricovero in case di cura o di riposo. Il pagamento può essere integrale o parziale ad integrazione delle accertate possibilità economiche del soggetto interessato o degli obbligati al mantenimento. L'intervento del Comune assume carattere continuativo fino a revoca ed è attuato mediante liquidazione delle relative somme su fattura emessa direttamente dall'Ente di ricovero al Comune.

In caso di intervento parziale il contributo potrà essere erogato - in alternativa - al ricoverato stesso o a persona tenuta agli alimenti o che comunque contribuisca al pagamento della retta di ricovero.

Il procedimento per l'intervento del Comune in merito al pagamento parziale o totale delle rette di frequenza al CD, di ricovero in case di cura o di riposo è quello riportato all'art. 3 punto 4 del presente Regolamento e relativo all'erogazione di contributi economici di minimo vitale.

La Giunta Comunale, su proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali motivata da adeguata relazione dell'Ufficio competente, determina caso per caso l'entità dell'intervento a carico del Comune in relazione:

- all'ammontare della retta di ricovero o di frequenza
- alle disponibilità finanziarie del richiedente (pensione, rendita, assegno o indennità accompagnamento)
- alla necessità di assicurare al ricoverato per le sue minime spese una disponibilità economica giornaliera.

La misura della disponibilità giornaliera viene preliminarmente determinata per tutti i casi, con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Detto importo è periodicamente aggiornabile.

Per la determinazione del contributo degli utenti vedi tabella A.

Tale criterio è da applicarsi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 6

**TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI**

Il Comune può attivare un servizio di trasporto ed accompagnamento di persone non autosufficienti in ordine a:

- frequenza a Centri diurni e di riabilitazione;
- scuole speciali e C.F.P.;
- sedi di terapia e diagnosi;
- Uffici Pubblici.

Per detto servizio il Comune può disporre in merito a tariffe ed agevolazioni o esenzioni tariffarie tenendo conto delle condizioni economiche del beneficiario.

Inoltre il Comune può disporre l'erogazione di contributi sostitutivi del servizio.

In ordine all'importo delle tariffe, all'esenzione o alle agevolazioni tariffarie dispone la Giunta Comunale con apposita delibera annuale, su proposta dell'Assessorato competente per l'anno 1991. A partire dall'anno 1992 detti criteri verranno fissati con apposita tabella da allegare al presente Regolamento.

INTERVENTI NELL'AREA MINORI

L'Amministrazione Comunale attua interventi socio-assistenziali nei confronti di minori e loro famiglie in ottemperanza a quanto disposto dalle leggi vigenti.

I soggetti interessati agli interventi comunali dalla normativa già citata sono:

- 1) orfani di lavoratore - ex ENAOLI (legge 21.10.1978 n. 641);
- 2) familiari di detenuti e vittime del delitto (art. 23/A D.P.R. 616/77);
- 3) minori soggetti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile nell'ambito della competenza amministrativa e civile (art. 23/C D.P.R. 616/77);
- 4) minori di cui agli art. 8 e segg. della Legge 20.2.1958 n. 75 (art. 23/D D.P.R. 616/77);
- 5) minori appartenenti a famiglie colpite da catastrofe o calamità naturale di particolare gravità o estensione (art. 24/1 D.P.R. 616/77), per aiuti non di primo soccorso;
- 6) minori le cui famiglie appartengono alle categorie di profughi e rimpatriati, nonché di profughi stranieri riconosciuti come rifugiati (ex art. 24/2 D.P.R. 616/77).

Con il passaggio delle competenze dell'Amministrazione Provinciale all'Amministrazione Comunale, sulla base dell'art. 9 della Legge 8.6.1990 n. 142, saranno interessati agli interventi anche:

- 7) gestanti e puerpere (Legge 23.12.1975 n. 698);
- 8) infanzia illegittima da 0 a 15 anni (D.L. 8.5.1927 n. 798);
- 9) infanzia legittima da 0 a 18 anni e illegittima da 15 a 18 anni (Legge 23.12.1975 n. 698).

I criteri di accesso alle prestazioni rispondono alle disposizioni della L.R. 1/86 art. 12 - III<sup>^</sup> comma, e alle indicazioni del Piano Regionale socio-assistenziale, capitolo II<sup>^</sup> punto 2.4.1.

I destinatari degli interventi socio-assistenziali vengono individuati in tutti i cittadini che abbiano il requisito della residenza e ogni altro soggetto indicato dall'art. 9 della L.R. 1/1986, che si trovino in stato di bisogno.

Lo stato di bisogno si determina quando sia presente almeno uno dei seguenti elementi:

- insufficienza nel reddito familiare;
- presenza nel nucleo di persone in tutto o in parte incapaci di provvedere a se stesse in modo autonomo;
- esistenza di circostanze particolari, anche temporanee, che comportino situazioni a rischio di emarginazione per i singoli e i nuclei familiari;
- sottoposizione dei soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali.

L'accesso alle prestazioni è subordinato alla disponibilità sia di finanziamenti, stabiliti annualmente in sede di bilancio, sia di risorse adeguate dal punto di vista organizzativo e gestionale.

I servizi e gli interventi economici attivati dall'Amministrazione Comunale - Area Minori -, sono i seguenti:

- 1) assistenza economica;
- 2) contributi per assistenza educativa/didattica;
- 3) inserimento in Comunità e/o Istituto;
- 4) soggiorni climatici minori;
- 5) affidi.

#### Assistenza Economica

L'intervento di assistenza economica è rivolto a nuclei familiari che non dispongono di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali o si trovino in occasionali situazioni di emergenza.

L'erogazione può coesistere con altri interventi dell'area.

Gli interventi economici vengono proposti dal Servizio Sociale su istanza di retta dell'utente o su proposta dello stesso. La loro durata è strettamente connessa allo stato di bisogno ed al conseguente progetto formulato dal servizio stesso. Essi si articolano in:

- a) integrativi di reddito stabilmente o temporaneamente inferiori al livello del minimo vitale;
- b) "una tantum" in risposta ad un bisogno circoscritto e/o urgente non rinnovabile prima di 6 mesi;
- c) urgenti per esigenze immediate ed indilazionabili.

#### Contributi per Assistenza Educativa / Didattica a Minori e per Sostegno a Nuclei Familiari "a rischio"

Il Comune può intervenire, a sostegno di minori che evidenziano problemi relazionali, comportamentali e di apprendimento e di nuclei familiari comprendenti minori a rischio di emarginazione, anche con contributi economici finalizzati al superamento del disagio rilevato.

#### Contributi a privati

Destinatari del contributo sono persone singole o nuclei familiari che, presso il proprio domicilio oppure presso il domicilio della famiglia in difficoltà, si prendono temporaneamente cura di un minore o assicurano la propria presenza per assistere e sostenere i genitori nell'espletamento del compito educativo e di assistenza verso i figli minorenni.

L'entità e la durata del contributo è rapportata alla gravità del disagio da sanare e all'impegno che il singolo cittadino o il nucleo familiare di appoggio dedica al minore o alla famiglia in difficoltà.

All'assegnazione del contributo provvede la Giunta Comunale con propria deliberazione sulla base della documentata proposta del Servizio Sociale del Comune e/o dell'Assessore competente e della disponibilità finanziaria dell'Ente.

Il Servizio Sociale, eventualmente in collaborazione con gli operatori del Distretto Socio-Sanitario dell'USSL n. 62, deve produrre una relazione contenente le indicazioni delle motivazioni dell'intervento, dell'entità e della durata del contributo proposto.

Gli interventi attuati con detti contributi non si configurano come affidi familiari (questi ultimi regolamentati dalla Legge n. 184/83) ma si collocano all'interno delle prestazioni di sostegno alle funzioni educative svolte dalla famiglia.

Contributi ad Enti

Destinatari del contributo sono Enti, Associazioni, Organizzazioni, Cooperative impegnati nell'attività di assistenza educativa e didattica a minori che presentano disagi e difficoltà di integrazione sociale e scolastica.

Gli interventi sono pertanto rivolti al recupero relazionale e delle competenze didattiche di base attraverso attività organizzate per gruppi di minori o individualizzate.

All'assegnazione del contributo provvede la Giunta Comunale con propria deliberazione redatta in base alla documentata proposta presentata dal Servizio Sociale Comunale e/o dall'Assessore competente ed alla disponibilità finanziaria dell'Ente.

Con gli Enti, le Associazioni, le Organizzazioni e le Cooperative di cui sopra la Giunta Comunale è autorizzata a stipulare anche convenzioni.

Durata ed entità economica della convenzione viene determinata in base alle esigenze di intervento riscontrate sul territorio e debitamente relazionate dal Servizio Sociale del Comune e/o dall'Assessore competente.

Inserimento in Comunità e/o Istituto

L'inserimento dei minori in Comunità Alloggio o in Istituti educativo-assistenziali viene effettuato su proposta del Servizio Sociale Comunale in collaborazione con gli operatori del Distretto di Giussano dell'USSL n. 62, nel caso in cui la famiglia di origine non possa adeguatamente e temporaneamente provvedere al mantenimento e all'educazione dei minori e ove non sia possibile utilizzare altre risorse.

Esso si attua o su disposizioni dell'Autorità Giudiziaria o su richiesta dell'esercente la potestà ed in talune situazioni può assumere il carattere del "pronto intervento".

Il Comune può intervenire nel pagamento parziale o totale della retta di ricovero del minore in Istituto ad integrazione delle accertate possibilità economiche della famiglia del minore.

Su proposta dell'Assessorato competente la Giunta Comunale dispone in merito con proprio provvedimento motivato.

### Soggiorni Climatici Minori

Il Comune ha la facoltà di organizzare soggiorni di vacanza rivolti a minori nell'intento di avvantaggiare la fascia della popolazione meno abbiente.

I criteri di determinazione della quota di partecipazione sono riportati nella tabella B.

Nei casi in cui, si evidenzi la necessità educativa di inviare in soggiorni climatici minori "a rischio", la Giunta Comunale può disporre, su motivata proposta del Servizio Sociale del Comune, in deroga ai criteri riportati in Tabella B, l'erogazione di contributi all'uopo finalizzati.

### Contributi per Affidamenti Familiari di Minori

Il Comune può disporre l'erogazione dei contributi mensili a sostegno delle famiglie affidatarie. L'importo del contributo è fissato annualmente con apposita delibera della Giunta Comunale.

I criteri d'erogazione sono stabiliti dall'USSL n. 62, sentito il Comitato di Coordinamento.

## Art. 8

### CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI - HANDICAPPATI - NUCLEI FAMILIARI "A RISCHIO"

Il Comune per particolari casi di bisogno, può intervenire mediante esenzioni o agevolazioni del costo del servizio di assistenza domiciliare, costo determinato da apposito Regolamento da redigersi a cura del Consiglio Comunale.

Hanno diritto a richiedere l'intervento del Comune gli anziani, ammalati, handicappati, i nuclei familiari "a rischio" residenti il cui reddito accertato non consente il pagamento in tutto o in parte dell'importo stabilito per il servizio prestato.

L'intervento del Comune consiste nella esenzione totale o parziale dell'importo di cui sopra in relazione alle accertate disponibilità economiche dell'interessato o degli obbligati al mantenimento.

L'intervento del Comune è concesso sulla base della seguente documentazione:

- anagrafica: stato di famiglia acquisito d'ufficio;
- economica: certificato di pensione, rendita, indennità di accompagnamento, ecc.;
- sanitaria: laddove è necessario dimostrare lo stato di necessità dovuto a malattia, occorre presentare idonea certificazione;
- accertamento da parte degli uffici competenti sulle capacità economiche del richiedente e/o degli obbligati al mantenimento;
- relazione dei Servizi Sociali Comunali attestante la effettiva necessità dell'intervento e l'entità dell'intervento proposto.

Alla concessione dell'esonero totale o parziale provvede la Giunta Comunale, la quale dispone l'assegnazione sulla base delle istanze o proposte presentate, anche a cura dell'assessorato competente, in relazione alle disponibilità economiche dei richiedenti.

Art. 9

**CONTRIBUTI PER SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI**

Nell'ambito dei servizi rivolti alla popolazione anziana il Comune organizza periodi di soggiorni climatici.

L'entità del contributo economico è disposta con deliberazione della Giunta Comunale su motivata proposta dell'Ufficio Servizi Sociali, redatta in base alle disponibilità finanziarie dell'Ente, nonchè alla verifica della situazione economica di ogni partecipante e secondo i criteri di cui alla allegata Tabella C.

I contributi possono essere erogati sia direttamente agli utenti, che alle Cooperative, alle Agenzie o ad altri organismi esterni delegati di volta in volta all'organizzazione dei soggiorni medesimi.

Art. 10

**COSTITUZIONE DEL FONDO SOCIALE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI NELLE AREE DELLA TOSSICODIPENDENZA - PSICHIATRIA - AFFIDO MINORI ED HANDICAP**

Il Comune istituisce un fondo sociale per gli interventi assistenziali nelle aree della tossicodipendenza, della psichiatria, affido minori ed handicap.

Detto fondo è impegnato per gli interventi proposti dai servizi territoriali, competenti della USSL 62, tenuto conto dei criteri dalla stessa stabiliti.

L'entità del fondo è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale con apposita delibera di recepimento della richiesta documentata della USSL 62, quale Ente competente per dette aree.

**INTERVENTI PER LA LOTTA ALLA TOSSICODIPENDENZA**

Il Comune, in relazione alle risorse disponibili, può intervenire nel settore della lotta alla tossicodipendenza mediante erogazione di contributi ad Enti o privati fatte salve le competenze del N.O.T.

**1 Contributi ad Enti**

Destinatari del contributo sono Enti, associazioni, organizzazioni impegnate nella attività di recupero di tossicodipendenti mediante inserimento in comunità, gruppi di lavoro.

Il contributo viene disposto su documentata istanza del rappresentante dell'Ente richiedente dalla quale risulti la natura delle attività svolte dal richiedente medesimo. L'istanza deve essere inoltrata entro il 30 settembre dell'anno precedente per la assegnazione nell'anno successivo.

All'istanza dovrà essere allegata una relazione dell'Ufficio Servizi Sociali competente con l'indicazione del contributo proposto.

L'istanza dell'Ente può essere sostituita da una proposta dell'Assessore Comunale competente.

All'assegnazione del contributo provvede la Giunta Comunale con propria deliberazione dopo l'approvazione del bilancio di previsione e sulla base degli stanziamenti assegnati.

**2 Contributi a privati**

Destinatari del contributo sono soggetti privati che sostengono oneri per il recupero di tossicodipendenti in misura superiori alle loro possibilità economiche.

Il contributo viene disposto su documentata istanza del privato richiedente dalla quale risulti l'onere economico sostenuto ed il reddito disponibile.

All'istanza dovrà essere allegata una relazione dell'Ufficio Servizi Sociali competente dalla quale risulti la situazione socio economica del richiedente e la motivata proposta del contributo.

Il contributo ha carattere continuativo sarà erogato su apposita periodica relazione del Servizio Sociale competente.

All'assegnazione del contributo provvede la Giunta Comunale con propria deliberazione sulla base del reddito accertato del richiedente delle spese documentate e delle risorse disponibili nel bilancio del Comune.

Art. 12

**SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE**

Per i servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31.12.1983 (G.U. n. 16 del 17.1.1984), il presente Regolamento è applicabile limitatamente alle ipotesi per le quali il Comune intenda consentire esenzioni o agevolazioni di tariffa a particolari soggetti o categorie di soggetti.

Le relative determinazioni comunali possono essere assunte contestualmente alla deliberazione di attuazione del servizio e di individuazione delle tariffe.

## Art. 13

### SERVIZI ISTITUZIONALI

Per i servizi istituzionali quali: refezione e trasporto scolastico, il Comune può disporre in ordine a tariffe ed esenzioni o agevolazioni su proposta dell'assessorato competente. In merito provvede annualmente la Giunta Comunale con apposita deliberazione.

**RECUPERO CONTRIBUTI ECONOMICI**

Nel caso in cui il beneficiario di contributi o vantaggi economici, a qualsiasi titolo erogati, riscuota arretrati di pensione, di assegni, indennità varie o benefici economici di qualsiasi genere, lo stesso è tenuto a rimborsare al Comune una somma corrispondente ai contributi o vantaggi economici erogati, nei limiti dell'ammontare del beneficio economico percepito. E' fatta salva la possibilità di esenzione o di diversa contribuzione la cui entità sarà determinata dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione su proposta dell'assessorato competente.

Art. 15

**NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.

**Art. 16**

**NORMA TRANSITORIA**

Per l'anno 1991 e comunque laddove, in sede di prima applicazione non sia possibile l'osservanza dei termini e modalità previsti agli articoli precedenti, permangono in vigore le vigenti disposizioni del Consiglio Comunale, fatta salva la possibilità della Giunta Comunale di disporre diversamente, sempre nell'osservanza dei criteri stabiliti nel presente Regolamento.



**DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DEGLI UTENTI ED AVENTI TITOLO PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE IN CASE DI RIPOSO ED ISTITUTI**

Cognome e nome utente .....  
..... nuclei familiari aventi titolo al mantenimento

Pensione o tot. pensioni annui per l'anno in corso L. ....  
Altri redditi L. ....  
=====

TOTALE (A) L. ....

Retta annua L. ....  
- (A) L. ....  
= Importo restante da coprire (B) L. ....



Foglio 2°

Compilare una copia per ogni nucleo familiare avente titolo

Cognome e nome dell'avente titolo .....  
..... componenti nucleo familiare

Reddito imponibile lordo dell'intero nucleo (1) L. ....

Fascia N. ....

% da applicare .....x (B) = (2) L. ....

Verifica

(1) - (2) = L. .... (verificare se cambia fascia, se si  
rifare conteggio con fascia inferiore finchè non cambia fascia)

Fascia definitiva .....

% definitiva .....



Somma delle percentuali di tutti i nuclei aventi titolo al mantenimento

= ..... (se supera il 100% non deve essere erogato nessun contributo dall'Ente)

Se inferiori al 100% la differenza deve essere a carico del COMUNE

= L. annue

TABELLA GENERALE DI RIFERIMENTO PER FASCE DI REDDITO FAMILIARE IMPONIBILE AI FINI FISCALI DA UTILIZZARE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE (pag. 32 del PSA)  
(aggiornate in base alla Deliberazione n. V/0122 del 12.2.1991 del Consiglio Regionale)

numero compon.	1^ fascia	2^ fascia	3^ fascia	4^ fascia	5^ fascia	6^ fascia
1	da 0 a 7.590	da 7.590 a 9.487	da 9.487 a 11.385	da 11.385 a 13.275	da 13.275 a 15.180	oltre 15.180
2	da 0 a 12.600	da 12.600 a 15.750	da 15.750 a 18.900	da 18.900 a 22.050	da 22.050 a 25.200	oltre 25.200
3	da 0 a 16.200	da 16.200 a 20.250	da 20.250 a 24.300	da 24.300 a 28.350	da 28.350 a 32.400	oltre 32.400
4	da 0 a 19.350	da 19.350 a 24.187	da 24.187 a 29.025	da 29.025 a 33.862	da 33.862 a 38.700	oltre 38.700
5	da 0 a 22.500	da 22.500 a 28.125	da 28.125 a 33.750	da 33.750 a 39.375	da 39.375 a 45.000	oltre 45.000
6	da 0 a 25.500	da 25.500 a 31.875	da 31.875 a 38.250	da 38.250 a 44.625	da 44.625 a 51.000	oltre 51.000
e più	da 0 a 28.500	da 28.500 a 35.625	da 35.625 a 42.750	da 42.750 a 49.875	da 49.875 a 57.000	oltre 57.000

PERCENTUALI DA APPLICARE IN CORRISPONDENZA AI DIVERSI SCAGLIONI DI REDDITO

Scaglione di reddito	da adottare in caso di coniuge - figli - genitori	da adottare in caso di altri parenti di cui all'art. 433 del Codice Civile
1^ Fascia	livello minimo	livello minimo
2^ Fascia	15%	10%
3^ Fascia	30%	15%
4^ Fascia	50%	20%
5^ Fascia	75%	30%
6^ Fascia	100%	50%

TABELLA B

CRITERIO DETERMINAZIONE QUOTA PER COLONIE MINORI

- reddito totale componenti stato di famiglia : 12 (mesi) = X  
X : (componenti stato di famiglia) = Y (reddito pro capite)

N.B. se Y è uguale o superiore alla quota intera del costo  
colonia la famiglia paga la quota intera.

A)  $Y \times 80\%$  (nel caso di 1 solo figlio partecipante la colonia  
e se Y è inferiore alla quota intera della colonia).

B)  $Y \times 55\%$  (per il 2° figlio partecipante alla colonia).

C)  $Y \times 30\%$  (per il 3° figlio partecipante alla colonia).

Y = Reddito Pro Capite ..... X

A) 80% .....

B) 55% .....

C) 30% .....

= ..... : 30 (giorni) = .....

x i giorni della durata della  
vacanza in colonia

QUOTA A CARICO DELLA FAMIGLIA ..... + L. 50.000.=

se la famiglia è  
proprietaria di case.

QUOTA A CARICO DEL COMUNE .....



QUOTA SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI - ANNO 1991

da	0	a	350.000.=	25%	con alloggio in affitto
da	0	a	350.000.=	30%	con alloggio in usufrutto
da	0	a	350.000.=	35%	con alloggio in proprietà
da	351.000.=	a	600.000.=	40%	con alloggio in affitto
da	351.000.=	a	600.000.=	50%	con alloggio in usufrutto
da	351.000.=	a	600.000.=	60%	con alloggio in proprietà
da	601.000.=	a	750.000.=	70%	con alloggio in affitto
da	601.000.=	a	750.000.=	75%	con alloggio in usufrutto
da	601.000.=	a	750.000.=	80%	con alloggio in proprietà
oltre	750.000.=			85%	con alloggio in affitto
oltre	750.000.=			90%	con alloggio in proprietà o usufrutto

Quota portatori handicap o ricoverati presso Case di Riposo 350.000

Persone con figli conviventi prestanti attività lavorativa 90%

Persone non residenti in Giussano 100%

Per ogni anno successivo al presente la Giunta Comunale provvederà all'aggiornamento delle varie fasce di reddito in relazione all'aumento del costo della vita (dati ISTAT)




## I N D I C E


		pag.
Art. 1	Oggetto della concessione	1
Art. 2	Sostegno di attività di rilevanza sociale, culturali, ricreative, artistiche, sportive e di promozione della occupazione locale	2
Art. 3	Interventi a favore di soggetti in stato di bisogno	4
Art. 4	Interventi straordinari a favore di soggetti in stato di bisogno	8
Art. 5	Ricovero anziani o handicappati in stato di bisogno e frequenza a centri diurni	9
Art. 6	Trasporto ed accompagnamento persone non autosufficienti	10
Art. 7	Interventi nell'area minori	11
Art. 8	Contributi per assistenza domiciliare agli anziani - handicappati - nuclei familiari "a rischio"	15
Art. 9	Contributi per soggiorni climatici anziani	16
Art. 10	Costituzione del fondo sociale per interventi assistenziali nelle aree della tossicodipendenza - psichiatria - affidi minori ed handicap	17
Art. 11	Interventi per la lotta alla tossicodipendenza	18
Art. 12	Servizi pubblici a domanda individuale	19
Art. 13	Servizi istituzionali	20
Art. 14	Recupero contributi economici	21
Art. 15	Norme di rinvio	22
Art. 16	Norma transitoria	23
 Allegati:		
Tab. A	Determinazione del contributo degli utenti ed aventi titolo per il pagamento delle rette in case di riposo ed istituti	
Tab. B	Criterio determinazione quota per colonie minori	
Tab. C	Criterio determinazione quota soggiorno climatico anziani	

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 48 del 18/11/1994

IL SINDACO  
(Prof. Giulio Cassina)



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Franco Scifo)



Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

senza opposizioni. (Cron. n. \_\_\_\_\_)

Giussano \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Franco Scifo)

La delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di approvazione del presente Regolamento è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.

46, comma, 1 della legge 8/6/1990 n. 142

Giussano \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Franco Scifo)

Il presente Regolamento è stato ripubblicato all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 21 della legge 9/6/1947 n. 530 e successive modificazioni, per quindici giorni consecutivi decorrenti dal \_\_\_\_\_ (Cron. n. \_\_\_\_\_)

e al riguardo non sono pervenuti a questo Ufficio opposizioni o reclami.

E' entrato in vigore il \_\_\_\_\_

Giussano \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Franco Scifo)